**DEROGHE VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021**

 Le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico sono indicate dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

La normativa prevede inoltre che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, … motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite … per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati… Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.”.

La C.M. 4 marzo 2011, n. 20 è intervenuta sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola, proponendo a mero titolo indicativo – fatta salva l’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche – un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste, invitando le istituzioni scolastiche a considerarne in ordine a:

* gravi motivi di salute adeguatamente documentati, compresi casi di positività covid
* terapie e/o cure programmate;
* donazioni di sangue;
* partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
* adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Sarà invece conteggiata come assenza la mancata partecipazione alle lezioni in dad - fatte salve situazioni certificate di fragilità familiare - previste dalla scuola durante i periodi di isolamento cautelativo in caso di contatto positivo

Non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.